



# COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

DECRETO DEL SINDACO N. 13 DEL 09-11-2020

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE E DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.**

## IL SINDACO

**Premesso** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35*», recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Dato atto** che le disposizioni del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 hanno sostituito quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35*», recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Dato atto** che le disposizioni del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 si applicano dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020;

**Visto** l'art. 73 del D.L. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, il quale al comma 1 stabilisce: «*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui al*  
*l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

**Dato atto** che:

> il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, all'art. 1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell'allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'art. 73 sopra richiamato;

> il D. L. 7 ottobre 2020 n. 125, in corso di conversione, all'art. 1 comma 3, ha modificato l'art. 1 comma 3 lettera a) del citato D. L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020”, con “31 gennaio 2021”;

> pertanto, fino a tale data, 31 gennaio 2021, è vigente la previsione di cui al citato art. 73 D. L. n. 18/2020 e le riunioni degli organi collegiali dei comuni possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata da relativo regolamento;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – prot. n. 14553 del 27/10/2020 “*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica sa COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale*”, resa nota nota tramite circolare n. 57/2020 del 29/10/2020 della Prefettura di Vicenza;

**Dato atto** che con la predetta circolare il Dipartimento del Ministero dell'Interno:

> fa presente che la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi le riunioni di giunta e consiglio comunale resta quella di cui al sopra riportato art. 73 D. L. n. 18/2020;

> ciò posto, “*in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunta, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari*”;

> conclude rammentando che nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolge in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio previste;

**Ritenuto**, allo stato attuale, necessario disciplinare lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale e di Consiglio Comunale in videoconferenza, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale e di Consiglio Comunale, dalla data del presente decreto e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede comunale;
  - il Sindaco o il Vicesindaco che presiede può partecipare sia in presenza fisica presso la sede comunale sia in collegamento tramite videoconferenza;
  - il Segretario comunale può partecipare sia in presenza fisica presso la sede comunale sia in collegamento tramite videoconferenza;
  - per le sedute di Giunta i partecipanti da remoto devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza, in quanto le sedute di Giunta non sono pubbliche;
  - la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno della seduta è messa a disposizione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, in forma digitale, a cura dell'Ufficio Segreteria;
  - nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi degli Assessori e dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza;
  - per il computo del numero legale si sommano ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta gli Assessori e i Consiglieri collegati in videoconferenza;
  - le riunioni dell'organo consiliare sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
  - chi presiede la seduta può firmare digitalmente i verbali anche quando si trovi fuori dalla sede comunale;
  - il collegamento audio/video deve essere idoneo a:
    - garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza,
    - consentire a tutti i componenti che intervengono in videoconferenza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
    - consentire al Segretario di percepire quanto accade nel corso della seduta, ai fini della verbalizzazione delle deliberazioni;
3. si demandano ai Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti e gli eventuali adeguamenti tecnologici finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio secondo le disposizioni di cui al punto 2;
4. si demanda al Responsabile del Settore IV del Comune l'individuazione delle modalità operative necessarie a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio secondo le disposizioni di cui al punto 2, dandone comunicazione al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori comunali, al Segretario comunale e all'Ufficio segreteria comunale;
5. il presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio comunale e nel sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente ed è comunicato ai Capigruppo consiliari, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori comunali, al Segretario comunale, ai Responsabili di Settore e all'Ufficio segreteria comunale.

IL SINDACO  
 Geom. Davide Faccio  
 Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti  
 del d.lgs 82/2005

Decreto DEL SINDACO n.13 del 09-11-2020 COMUNE DI TRISSINO

